

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 29 aprile 2004**

**che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle preparazioni di carni in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità**

*[notificata con il numero C(2004) 1672]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/65/CE del Consiglio stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni<sup>2</sup>, comprese le condizioni relative alle importazioni nella Comunità.
- (2) La decisione 2000/572/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di preparazioni di carni<sup>3</sup>.
- (3) La decisione 94/984/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi<sup>4</sup>.
- (4) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>2</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

<sup>4</sup> GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

- (5) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>6</sup>, tra cui, all'articolo 11, alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.
- (6) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di preparazioni di carni in transito nella Comunità soddisfino i requisiti di salute animale all'importazione applicabili ai paesi autorizzati in funzione della specie interessata.
- (7) La decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche<sup>7</sup> è stata recentemente modificata al fine di includervi condizioni relative al transito e stabilire una deroga per il transito tra territori della Russia con un riferimento ai posti d'ispezione frontaliere designati specificamente a quest'ultimo fine.
- (8) In base all'esperienza, la presentazione al posto d'ispezione frontaliere, a norma dell'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo esportatore volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti di salute animale affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (9) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito di prodotti provenienti da paesi terzi per i quali non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, facendo riferimento all'elenco di paesi terzi allegato, rispettivamente, alle decisioni 79/542/CEE, 94/984/CE e 2000/585/CE.
- (10) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (11) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi<sup>8</sup>; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/572/CE.

---

<sup>5</sup> GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

<sup>6</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

<sup>7</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/nnn/CE della Commissione (GU L ... del .....2004, pag. ..). [C(2004)1038].

<sup>8</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/273/CE della Commissione (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21.).

- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:

1. È inserito il seguente articolo 4 bis:

*“Articolo 4 bis*

Gli Stati membri provvedono affinché le partite di preparazioni di carni destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate ad un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, o dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all’importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE ai fini dell’importazione di carni fresche della specie interessata, o all’allegato I della decisione 94/984/CE ai fini dell’importazione di carni fresche di pollame, ovvero all’allegato I della decisione 2000/585/CE ai fini dell’importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;
  - b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici relativi alla specie interessata di cui al corrispondente certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE ai fini dell’importazione di carni fresche della specie interessata, all’allegato I, sezione 1, della decisione 94/984/CE ai fini dell’importazione di carni di pollame o all’allegato III della decisione 2000/585/CE ai fini dell’importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;
  - c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
  - d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliere di entrata.”
2. È inserito il seguente articolo 4 ter:

*"Articolo 4 ter*

1. In deroga all’articolo 4 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontaliere comunitari preposti di cui all’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
  - b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliere;
  - c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
  - d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
  3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata."
3. È aggiunto un nuovo allegato III, redatto conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**“ALLEGATO III  
(transito e/o magazzinaggio)**

**Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO**

<b>1. Speditore</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... .....	<b>CERTIFICATO VETERINARIO</b> <b>per le preparazioni di carni<sup>(1)</sup>, [in transito]</b> <b>[immagazzinate]<sup>(2)(7)</sup> nella Comunità europea</b> N. <sup>(3)</sup> ..... <b>ORIGINALE</b>																				
<b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completi) ..... ..... .....	<b>3. Origine delle preparazioni di carni<sup>(4)</sup></b> 3.1 Paese e relativo codice ISO ..... 3.2 Codice del territorio: .....																				
<b>5. Luogo di destinazione del [transito] / [magazzinaggio]<sup>(7)</sup> delle preparazioni di carni</b> 5.1 Magazzinaggio in uno Stato membro UE Nome e indirizzo dello stabilimento <sup>(5)(10)</sup> ..... ..... 5.2 Luogo di destinazione del transito nel paese terzo finale dopo il [transito]/[magazzinaggio] <sup>(10)</sup> : Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliero comunitario di uscita <sup>(10)</sup> : .....	<b>4. Autorità competente</b> 4.1 Ministero: ..... 4.2 Servizio: ..... ..... 4.3 Livello locale/regionale: ..... .....																				
<b>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita<sup>(6)</sup></b> 7.1 [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] <sup>(7)</sup> 7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: .....	<b>6. Località di carico per l'esportazione</b> ..... ..... <b>7.3 Identificazione dettagliata della partita<sup>(8)</sup>:</b> ..... .....																				
<b>8. Identificazione della preparazione di carni</b> 8.1 Carni di: ..... ( <i>specie animale</i> ). 8.2 Temperatura delle preparazioni di carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata <sup>(5)</sup> 8.3 Identificazione delle preparazioni di carni facenti parte della partita:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%; text-align: center;">Natura delle preparazioni<sup>(8)</sup></th><th style="width: 30%; text-align: center;">Numero dello/degli stabilimento/i preparazioni di carni</th><th style="width: 20%; text-align: center;">Deposito frigorifero</th><th style="width: 15%; text-align: center;">Numero di colli/pezzi</th><th style="width: 10%; text-align: center;">Peso netto (kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Natura delle preparazioni <sup>(8)</sup>	Numero dello/degli stabilimento/i preparazioni di carni	Deposito frigorifero	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)											Totale				
Natura delle preparazioni <sup>(8)</sup>	Numero dello/degli stabilimento/i preparazioni di carni	Deposito frigorifero	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																	
Totale																					

**9. Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni di cui al presente certificato:

- 9.1 provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE di carne della specie interessata ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE<sup>(7)</sup> e/o dell'allegato I, parte 1, della decisione 94/984/CE<sup>(7)</sup> e/o dell'allegato I della decisione 2000/585/CE<sup>(7)</sup> e
- 9.2 soddisfano i pertinenti requisiti sanitari di cui all'attestato zoosanitario del/i modello/i di certificato [BOV]/[POR]/[OVI]/[EQU]/[RUF]/[RUW]/[SUF]/[SUW]/[EQW]<sup>(7)</sup> [di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE<sup>(7)</sup> e/o all'allegato I, sezione 2, modello [A]<sup>(7)</sup> o [B]<sup>(7)</sup>, della decisione 94/984/CE<sup>(7)</sup> e/o all'allegato III, modello [C]/[D]/[E]/[H]/[I]<sup>(7)</sup> della decisione 2000/585/CE<sup>(7)</sup> e
- 9.3 sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il ..... o nel periodo dal ..... al .....<sup>(9)</sup>.

**10. Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....

(Firma del veterinario ufficiale)<sup>(11)</sup>

(timbro)<sup>(11)</sup>

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

**Note**

- (1) Preparazioni di carni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
- (3) Attribuito dall'autorità centrale competente.
- (4) Paese e descrizione del territorio. La carne utilizzata per la produzione di preparazioni di carni deve provenire da un territorio o da una regione autorizzata per l'esportazione alla CE delle carni fresche delle relative specie animali così come stabilito nell'Allegato I della Decisione 2000/585/CE e/o nell'allegato I, sezione 1, della decisione 94/984/CE e/o nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).
- (5) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- (6) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, indicare il numero di volo dell'aereo.  
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (7) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (8) Compilare se pertinente.
- (9) Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di preparazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni della specie interessata dallo stesso territorio.
- (10) Da compilare, se pertinente.
- (11) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. "